

IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO

I cittadini sono attori fondamentali ai quali il D. Lgs. 33 del 2013 riconosce un ruolo attivo per contribuire al cambiamento organizzativo sotteso a tutta la nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione. Con lo strumento dell'accesso civico, disciplinato all'art. 5 del citato d.lgs. n. 33/2013, chiunque può vigilare, attraverso il sito *web* istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti destinatari delle norme.

Con l'accesso civico chiunque ha il "potere" di controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla L. n. 190 del 2012.

Anche le società sono legittimate a segnalare eventuali inadempimenti. Esse possono essere interessate ad una serie di informazioni, diverse da quelle del comune cittadino, ma utili per l'esercizio della propria attività, (es. pubblicazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori, pubblicazione delle autorizzazioni e concessioni, dei procedimenti di gara ecc.).

Con l'introduzione dell'accesso civico, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla L. 241 del 1990 sotto un duplice profilo, delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili e dei requisiti in capo al richiedente.

E' opportuno, comunque, evidenziare che l'accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all'art. 22 della L. 241/1990, quest'ultimo infatti, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari del soggetto portatore di "*un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*" (art. 22, comma 1, lett. b) Legge n. 241/1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi. Diversamente, l'accesso civico non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che ai sensi del d. lgs. n. 33 e delle altre disposizioni vigenti le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.

L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la richiesta va indirizzata al Responsabile della Trasparenza.

Il Responsabile della Trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale www.comunecalangianus.ot.it., entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque. La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso l'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Calangianus o al responsabile del procedimento cui si riferiscono i dati o le informazioni richieste. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla immediatamente al responsabile della Trasparenza.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e ad informare il richiedente.

Tutela dell'accesso civico.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

Responsabile del procedimento

D.ssa Natalina Baule Tel.:079 6600230
protocollo@comune.calangianus.ot.it

Normativa di Riferimento:

decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33

Dove rivolgersi:

Comune Calangianus – Servizio Segreteria

Via S. Antonio n.2

Tel: 079 6600230

Email:

protocollo@comune.calangianus.ot.it

Per informazioni ed accesso agli atti:

Via S. Antonio n.2

Tel: 079 6600210

Email:

protocollo@comune.calangianus.ot.it

protocollo.comune.calangianus@pec.it

Destinatari:

Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, la cui pubblicazione è obbligatoria ai sensi del Decreto legislativo n.33/2013, che le pubbliche amministrazioni hanno omesso di pubblicare nel sito istituzionale.

Requisiti:

Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.

Termini di presentazione:

La richiesta si può presentare in qualsiasi momento dell'anno.

Documentazione:

La richiesta può essere presentata sul modulo appositamente predisposto e presentata: - tramite posta elettronica all'indirizzo:

protocollo@comune.calangianus.ot.it

- tramite posta ordinaria all'indirizzo:

Comune di Calangianus - Responsabile per la Trasparenza – via S.Antonio 2 - 07023 Calangianus

- tramite fax al n. 079 6600263

- direttamente presso l'Ufficio Protocollo

PROCEDIMENTO ACCESSO CIVICO

